




REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria
COMUNE DI GAVI
UFFICIO POLIZIA LOCALE
poliziamunicipale@comunegavi.it
poliziamunicipale@pec.comunegavi.it



Regione Piemonte

Ordinanza n.59/2023
Prot.11399/23

OGGETTO: posa in opera di num. 3 dossi rallentatori di velocità e l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h in Gavi in Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale;
- **Considerato** che nel Comune di Gavi è necessario integrare, modificare e sostituire la segnaletica e la viabilità presente;
- **Vista** la presenza della *Scuola Secondaria I grado "C. De Simoni"* in via Cavalieri di Vittorio Veneto 26;
- **Considerata** la presenza di numerosi studenti minorenni;
- **Vista** la presenza di scuolabus e autobus provenienti dai comuni limitrofi per il trasporto degli studenti, considerata l'affluenza dei veicoli privati per lo scarico e carico degli alunni presso l'Istituto sopra indicato,
- **Vista** la criticità creata dal passaggio di veicoli e bus al momento dell'ingresso e uscita degli alunni;
- **Vista** l'importanza primaria della tutela del pedone, nonché dell'utente debole della strada;
- **Ritenuto** necessario, dall'Ufficio Tecnico di Gavi, intervenire con la messa in posa di "dossi rallentatori di velocità" di cm. 7 per limitare la velocità nel tratto di strada precedentemente citato;
- **Visto** l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;
- **Visto** il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione";
- **Ritenuto**, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada di cui in oggetto, necessario procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi artificiali e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica. -

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare;

- Visti gli articoli 5 e 6, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 54 della Legge 267/2000;

ORDINA

L'Istituzione del limite di velocità di 30 km/h nella Via Cavalieri di Vittorio Veneto di Gavi e l'installazione, nel tratto di strada compreso tra l'ingresso e l'uscita della Scuola Secondaria I grado "C. De Simoni" sita in via Cavalieri di Vittorio Veneto 26; di num. 3 rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali predisposti in opera con altezza di cm 7.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante apposizione di idonea segnaletica, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gavi, nonché invio alla Stazione Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, CRI Gavi, Bus Company Novi Ligure;

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono demandati a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo n. 285/1992, Codice della Strada.

La Polizia Locale di Gavi è tenuta ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti viabili necessari per garantire il rispetto della presente ordinanza.

Il funzionario responsabile del suddetto procedimento è il Segretario Comunale DOTT. AVV. Stefano Valerii.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data.

A norma dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, Codice della Strada, è ammesso ricorso per la collocazione della segnaletica al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Gavi, 22.12.2023

Il Responsabile del Servizio
(DOTT. Stefano Valerii)

